

Proposta di legge

Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. per garantire l'operatività della Commissione regionale dei soggetti professionali, è opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentatività in quanto soggetti esponenziali di più professioni;
2. al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l'urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "dodici".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.